COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2000

che fissa la ripartizione indicativa dell'assistenza comunitaria globale fornita dallo strumento per le politiche strutturali di preadesione tra i paesi beneficiari

[notificata con il numero C(2000) 552]

(2000/229/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione [1], di seguito denominato ISPA, in particolare l'articolo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1267/1999 stabilisce l'elenco dei paesi beneficiari dell'ISPA.

(2) L'articolo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1267/1999 dispone che la Commissione effettui la ripartizione indicativa dell'assistenza globale fornita dall'ISPA tra i paesi beneficiari in funzione della popolazione, del prodotto interno lordo (PIL) pro capite a parità di potere d'acquisto e della superficie di ciascun paese. Tale ripartizione può essere modificata in conformità con il secondo comma dello stesso articolo.

(3) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1267/1999 stabilisce che al momento dell'adesione all'Unione europea il paese beneficiario perde il diritto di beneficiare dei contributi comunitari nell'ambito dell'ISPA e che le risorse conseguentemente rese disponibili sono ridistribuite tra gli altri paesi beneficiari.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo strumento per le politiche strutturali di preadesione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La ripartizione indicativa dell'assistenza comunitaria globale fornita dall'ISPA tra i paesi beneficiari figura all'allegato.

La ripartizione indicativa sarà adattata qualora un paese beneficiario perda il diritto di beneficiare dei contributi comunitari nell'ambito dell'ISPA a seguito della sua adesione all'Unione europea.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2000.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione

[1] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

ALLEGATO

Ripartizione indicativa dell'assistenza comunitaria globale fornita dallo strumento per le politiche strutturali di preadesione tra i paesi beneficiari

— Bulgaria:	tra l'8,0 e il 12,0 % del totale
— Repubblica ceca:	tra il 5,5 e l'8,0 % del totale
— Estonia:	tra il 2,0 e il 3,5 % del totale
— Ungheria:	tra il 7,0 e il 10,0 % del totale
— Lituania:	tra il 4,0 e il 6,0 % del totale
— Lettonia:	tra il 3,5 e il 5,5 % del totale
— Polonia:	tra il 30,0 e il 37,0 % del totale
— Romania:	tra il 20,0 e il 26,0 % del totale
— Slovenia:	tra l'1,0 e il 2,0 % del totale
— Slovacchia:	tra il 3,5 e il 5,5 % del totale